

---

Comitato scientifico:

*Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).*

---

## **LA RIMESSIONE IN TERMINI ALLA LUCE DEL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI PROCESSUALI. RIFLESSIONI SULL'ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PERUGIA DEL 17.01.2014.**

di **Enrico Maria MECO** \*

*SOMMARIO: 1. Introduzione. - 2. Il deposito telematico degli atti. - 3. La rimessione in termini come rimedio alle anomalie del deposito telematico.*

### **1.Introduzione.**

Il 29 giugno 2014 sarà l'ultimo giorno in cui il deposito degli atti processuali potrà avvenire in modo tradizionale, ossia recandosi presso l'ufficio giudiziario e consegnando l'atto cartaceo in cancelleria. Infatti, a decorrere dal 30 giugno 2014 non sarà più operativo il sistema del doppio binario, che permette, negli uffici giudiziari abilitati, sia il deposito cartaceo sia quello telematico degli atti processuali. Il difensore, infatti, dovrà necessariamente depositare gli atti di parte in via telematica, avendo il Legislatore stabilito espressamente il divieto di depositare gli stessi in forma cartacea.

La previsione in commento - da considerarsi una delle applicazioni del più ampio e graduale processo di informatizzazione del giudizio civile, denominato Processo civile telematico (P.C.T.)<sup>1</sup> che ha avuto inizio con la legge del 15

---

\*Dottore in Giurisprudenza. Praticante Avvocato del Foro di Teramo.

<sup>1</sup> Per un'altra definizione, si veda S. Brescia - P. Liccardo, Enciclopedia Giuridica, voce "Processo

marzo 1997, n. 59<sup>2</sup> e con il D.P.R. n. 123 del 2001<sup>3</sup> - è contenuta nell'art. 16-bis del D. L. n. 179 del 18 ottobre 2012, introdotto dalla legge n. 24 dicembre 2012, n. 228.

La disposizione, in particolare, prevede che, a far data dal 30 giugno 2014, nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite, nonché il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria o dalle parti stesse avrà luogo esclusivamente con modalità telematiche. La norma in commento continua, poi, specificando che anche nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile il deposito degli atti dovrà avvenire esclusivamente in via telematica, ad eccezione dell'atto con cui l'esecuzione stessa ha inizio.

Per quanto concerne, invece, le procedure concorsuali, il deposito telematico degli atti e dei documenti riguarderà esclusivamente il soggetto delegato dal giudice fallimentare al compimento di tutte le operazioni previste, di volta in volta, dalla specifica procedura concorsuale<sup>4</sup>.

Si tratta, come facilmente intuibile, di una novità dirimpante in relazione ad uno degli incombenti quotidiani cui è tenuto il difensore di parte, che comporta una serie di indiscutibili vantaggi in ordine al risparmio di risorse umane e materiali.

Si pensi, in primo luogo, alla delocalizzazione di tutte le attività connesse al deposito degli atti. Non sarà, difatti, più necessario recarsi fisicamente presso l'ufficio giudiziario destinatario dell'atto, ma basterà operare dal remoto.

Si pensi, ancora, alla razionalizzazione delle risorse umane delle cancellerie, che potranno essere investite in altre attività, non dovendo essere utilizzate per la ricezione cartacea degli atti o dei documenti o, infine, alla dematerializzazione degli stessi in un'ottica di salvaguardia dell'ambiente.

Tuttavia, se da un lato sussistono indubbi vantaggi, dall'altro il professionista del diritto sarà messo di fronte a nuove problematiche strettamente connesse all'avvento del P.C.T..

*Quid juris*, infatti, nel caso in cui il difensore non abbia potuto depositare telematicamente il proprio atto ed i termini processuali siano, nel frattempo, spirati? È proprio questo il tema del presente lavoro, di sicuro *appeal*, stante l'attualità del tema.

---

Telematico", Volume aggiornato XIV, Enciclopedia Italiana Treccani, secondo i quali il processo civile telematico nasce dalla esigenza di combinare le nuove tecnologia dell'informazione e delle comunicazioni con l'organizzazione giudiziaria e la norma processuale.

<sup>2</sup> L'art. 15 della legge in parola ha, infatti, previsto che "gli atti e i documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici ... sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge". Il regolamento attuativo di tale norma è il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513, recante i criteri e le modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, poi trasfuso nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successivamente nel Codice dell'amministrazione digitale (CAD), decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

<sup>3</sup> Quest'ultimo ha, in particolare, introdotto uno specifico regolamento recante la disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti. Regolamento che si basa sulla volontà e sulla necessità del Legislatore di risparmiare risorse economiche ed umane, attraverso la dematerializzazione degli atti e l'invio degli stessi dal remoto.

<sup>4</sup> Si tratta, ai sensi dell'art. 16-bis, comma III del D. L. n. 179/2012, del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario.

## **2. Il deposito telematico degli atti.**

Per rispondere a tale quesito è, però necessario, seppur concisamente, passare in rassegna la disciplina del deposito telematico.

A tal riguardo, il deposito, ai sensi del più volte citato art. 16-bis, comma VII del D. L. n. 179/2012, si ha per avvenuto allorquando viene ricevuta dal professionista la comunicazione di avvenuta consegna generata dal gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia.

Si tratta, in sostanza, del secondo dei quattro avvisi che il difensore riceverà sulla propria casella di posta elettronica certificata.

Una volta trasmesso l'atto, infatti, il sistema informatico invierà al mittente quattro ricevute telematiche via Pec.

Brevemente, può dirsi che la prima ricevuta, quella di accettazione, attesta che la Pec del professionista ha spedito l'atto alla Pec dell'ufficio giudiziario destinatario dello stesso. La seconda è la ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dai sistemi informatici del ufficio giudiziario e rappresenta il momento perfezionativo del deposito dell'atto.

Seguono, poi, la terza comunicazione, che contiene l'indicazione dell'esito dei controlli automatici ed è spedita dal server della cancelleria alla quale l'atto è stato spedito ed, infine, la ricevuta di acquisizione da parte del cancelliere dell'atto e degli eventuali documenti inoltrati.

Ciononostante, può accadere che, pur ricevendo la seconda comunicazione, la quale segna il momento perfezionativo del deposito, lo stesso non sia concretamente avvenuto, come nel caso, poi risolto dal Tribunale di Perugia, con ordinanza di rimessione in termini ai sensi degli artt. 153 e 294 c.p.c., che si esaminerà nel paragrafo che segue.

## **2. La rimessione in termini come rimedio alle anomalie del deposito telematico.**

In data 02.01.2014, il difensore - appartenente ad un Foro il cui Tribunale, già da tempo, è autorizzato a ricevere gli atti telematicamente<sup>5</sup> - procedeva a depositare in via teleinformatica, presso il Tribunale di Perugia, la propria comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c., la cui scadenza era fissata per il 07.01.2014.

All'esito dell'inoltro dell'atto, il depositante riceveva le prime tre comunicazioni attestanti l'avvenuto deposito, tutte positive.

Senonché, il 09.01.2014, ossia successivamente alla scadenza del termine perentorio per il deposito dello scritto defensionale, la cancelleria dell'anzidetto Tribunale inoltrava quarta ed ultima ricevuta, comunicando l'irricevibilità dell'atto.

Contattato l'ufficio giudiziario, il difensore apprendeva che il Tribunale di Perugia non era autorizzato alla ricezione degli atti telematici, ad eccezione dei ricorsi per decreto ingiuntivo.

---

<sup>5</sup>Ci si riferisce al Foro di Teramo. La precisazione trae origine dal fatto che, ad oggi, non tutti gli uffici giudiziari sono autorizzati alla ricezione telematica degli atti. Per avere contezza di quali uffici sono abilitati per il P.C.T., si veda il sito del Ministero della Giustizia [pst.giustizia.it](http://pst.giustizia.it).

Il giorno seguente parte attrice depositava istanza di rimessione in termini di cui all'art. 153, comma II, c.p.c., aggiunto dall'art. 45, comma IXX della legge n. 69 del 2009<sup>6</sup>, adducendo come motivo fondamentale il fatto che le prime tre ricevute attestanti l'avvenuto deposito erano tutte di segno positivo e che, ad ogni buon conto, se la cancelleria avesse elaborato la quarta ricevuta tempestivamente, *id est* in uno o due giorni, ella avrebbe potuto procedere al deposito cartaceo, recandosi fisicamente presso il Tribunale.

Il giudice istruttore emanava ordinanza ai sensi dell'art. 294, commi II e III c.p.c., accogliendo l'istanza e rimettendo in termini l'attore, concedendo allo stesso giorni sette, dalla comunicazione del provvedimento, per il deposito della comparsa conclusionale. Disponeva, infine, il magistrato la posticipazione della decorrenza dei termini per il deposito della memoria di replica, fissata a partire dall'ottavo giorno successivo al termine prorogato.

La succinta motivazione dell'ordinanza era fondata sulla circostanza che, a parere del giudice, la dicitura "accettazione deposito" contenuta sulla seconda ricevuta inviata al difensore dal gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, era obiettivamente idonea a trarre in errore scusabile lo stesso in ordine all'avvenuto deposito dell'atto.

Orbene, la testé citata vicenda processuale permette alcune riflessioni sulle modalità in cui i problemi tecnico-giuridici connessi al deposito telematico possano essere risolti.

Va subito detto che la rimessione in termini, quale istituto generalizzato dal Legislatore del 2009, si confà perfettamente a questa funzione.

In particolare, l'art. 153, comma II stabilisce che "la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini."

Ebbene, nel provvedimento qui annotato si evidenzia come il giudice ha ritenuto che la ricezione positiva, da parte del difensore, di tre delle quattro comunicazioni previste dalla normativa sul deposito dal remoto configuri una causa non imputabile alla parte e, di conseguenza, legittimi la stessa ha instare ai fini della rimessione in termini, come *supra* descritto.

D'altro canto, la nozione di causa non imputabile è un concetto necessariamente ampio ed elastico, la cui concretizzazione non può che essere rimessa al diritto vivente<sup>7</sup>.

Concretizzazione che è avvenuta nel caso di specie, in cui la fallace comunicazione è stata ritenuta dal giudice decisiva per la non imputabilità, in capo al difensore, della causa generativa della decadenza dai termini per il deposito della comparsa ex art. 190 c.p.c.

L'*iter* logico seguito dal magistrato appare assai chiaro e può essere così sintetizzato: la ricezione da parte del difensore delle ricevute di avvenuta notifica e, segnatamente, della seconda comunicazione attestante

---

<sup>6</sup>Prima della riforma del 2009, l'art. 153 c.p.c. non contemplava il secondo comma. La rimessione in termini non era, infatti, un istituto generale nel sistema processualciviltistico italiano, il quale contemplava solo specifiche fattispecie. La nuova disposizione riprende e conseguentemente abroga la formulazione del previgente art. 184-bis c.p.c., ma, soprattutto, generalizza l'istituto della rimessione in termini, trasferendo la previsione normativa nelle disposizioni generali del codice di procedura civile.

<sup>7</sup>In termini generali, può comunque dirsi che si ha una causa non imputabile ex art. 153, comma II allorché l'esercizio del potere della parte è stato impedito dalla incapacità naturale della stessa o, come nel caso di specie, in conseguenza della mancata conoscenza dell'esistenza o delle modalità di esercizio del succitato potere.

l'accettazione dell'atto - che, come detto nel paragrafo precedente è perfezionativo del deposito - pone in salvo lo stesso da eventuali decadenze processuali derivanti da anomalie del sistema di deposito telematico.

Non può, cioè, limitarsi il potere delle parti, addebitando alle stesse delle responsabilità scaturenti dalla nuova normativa sul deposito *on-line* degli atti (*recte*: la decadenza), quando il mancato deposito dipenda da errate, inintelligibili o, ancora, tardive comunicazioni informatiche.

La soluzione offerta dal magistrato è, a mio avviso, del tutto condivisibile, soprattutto tenendo conto della circostanza che analoghe problematiche, probabilmente, aumenteranno da un punto di vista quantitativo dal 30 giugno 2014, data in cui tutti gli avvocati, volenti o nolenti, saranno costretti a depositare i loro *pamphlets* difesivi solo in via telematica ed atteso, altresì, che, verosimilmente, si riscontreranno, almeno nei primi tempi, diversi problemi tecnici nei sistemi informatici delle cancellerie.

Del resto, ragionando *a contrario* - ossia affermando che i problemi tecnici che rendono impossibile il deposito non vadano ricompresi nell'ambito delle cause non imputabili ex art. 153, comma II c.p.c.- si giungerebbe, a mio parere, a violare il principio dispositivo ove il potere processuale delle parti di produrre atti e documenti venisse frustrato ogniqualvolta il mancato deposito dei medesimisia conseguenza non già della inattività della parte, bensì di un malfunzionamento dei sistemi informatici.

In conclusione, la decisione adottata dal magistrato è, a mio avviso, una soluzione di equilibrio. Un esempio di come la possibile fallibilità insita nei sistemi basati sulle macchine possa essere sanata dal buon senso della valutazione umana, seppur nei limiti di legge.